LEGISLATURA XXV - 1ª SESSIGNE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1920

e contenente disposizioni che mentre contrastano apertamente alle norme di legge in vigore rendono estremamente complicate le pratiche per le riparazioni dei danni di guerra di beni degli Enti locali, ritardando così la rinascita della Regione veneta»;

Fontana, Besana, Rosati Mariano, De Capitani, ai ministri del lavoro e della previdenza sociale, e di agricoltura, « per sapere come mai possa ritenersi obbligato all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia quel proprietario che abbia concesso al lavoratore la terra in affitto a danaro, con conseguente espresso esonero da ogni prestazione di giornate lavorative a suo profitto, di guisa che il proprietario stesso è divenuto non già un locatore d'opere, ma unicamente un locatore di cose. L'interrogante chiede inoltre se non si creda necessario, nell'attesa che il decreto-legge sulla assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia venga medificato, esonerando il proprietario suddetto dall'onere ingiustamente inflittogli, che sia ammessa al particolare riguardo una sospensiva all'applicazione del decreto; sospensiva che dovrebbe essere nel più breve tempo consentita dato il recente inizio dell'anno agricolo 1920-21».

Segue la interrogazione dell'onorevole Maffi, ai ministri della guerra e del tesoro, « 1º per avere occasione di denunciare ad essi – se ai medesimi non sono noti – molti casi scandalosi di mancato riconoscimento, sia di malattie evidenti anche al medico meno colto o meno diligente, sia della dipendenza delle medesime dal servizio di guerra anche in casi conclamati; 2º per sapere su quali nuovi e non mai enunciati principî si fondi e si giustifichi l'assegnazione di forme tubercolari e categorie di pensione sistematicamente inferiori alla 5a; 3º per conoscere se siano state emanate, per la perpetrazione di questi delitti a danno degli invalidi di guerra, apposite istruzioni riservate ai reparti di accertamento, che si comportano in guisa da essere logicamente creduti conniventi».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

LANZA DI TRABIA, sottosegretario di Stato per la guerra. Le disposizioni di legge in vigore stabiliscono per le pratiche medicolegali varii controlli, nell'intento di garentire gli interessati da ogni eventuale errore di giudizio.

Per quanto concerne le forme morbose, gli indi√idui visitati da collegi medici di

primo grado, hanno diritto di adire la Commissione sanitaria di appello e poi l'Ispettorato di sanità militare, ove già il Ministero non ritenga esaurienti i giudizi emessi.

Per quanto concerne poi le pratiche di dipendenza dal servizio, i militari possono sempre chiedere l'esecuzione di tutti gli atti di accertamento previsti dal regolamento delle pensioni civili e militari titolo 2º e la compilazione di regolare processo verbale da parte del Consiglio di amministrazione del proprio corpo, contro il quale hanno la facoltà di reclamare al Ministero della guerra.

E su questo punto posso assicurare l'onorevole Maffi che, per i casi controversi di dipendenza di servizio, si ha ogni cura; in ultima ipotesi le decisioni sono devolute al ministro e al sottosegretario di Stato: per quel che riguarda me, e per quel che riguarda il ministro, assicuro che le pratiche vengono esaminate con tutta l'attenzione che merita una materia così pietosa e delicata.

Non si può d'altra parte disconoscere forse che fra tanti casi che si presentano, (e sono in grado di constatare personalmente quante pratiche di questo ramo siano accumulate al Ministero della guerra) possa sfuggire qualche errore, ma se qualche errore talvolta può essere accaduto, tanto da parte del Ministero della guerra quanto da parte del Ministero del tesoro, non mancherà la dovuta riparazione.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione, « su quali nuovi e non mai enunciati principî si fondi e si giustifichi l'assegnazione di forme tubercolari e categorie di persone sistematicamente inferiori alla quinta » m'appello all'onorevole Maffi, che conosco come clinico di valore, per sapere se non sia vero che la dizione «forme tubercolari» sia molto elastica. L'onorevole Maffi parla di assegnazione di forme tubercolari in rapporto alla diversa gravità della infezione. Se ci fermiamo ai casi dei veri tubercolosi non si può andare al disotto della categoria quinta; ma se per tubercolosi intendiamo pure i casi di pleurite o di semplice catarro bronchiale, l'onorevole Maffi sarà il primo a convenire che quei casi, stando al decreto 20 maggio 1917, non possono essere assegnati alla quinta categoria, ma debbano essere inclusi nelle categorie inferiori.

Al terzo punto dell'interrogazione, risponderò che il Ministero della guerra non ha e non avrebbe potuto mai emanare disposizioni riservate ai reparti di accertamento